



ORD. 163 / 2014

15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

GIUDICE DESIGNATO dott. Maria Cristina Razzano

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio cautelare *ante causam* iscritto al n. 66315 del Registro di Segreteria,

per la conferma, revoca o modifica del sequestro conservativo disposto dal Presidente della Sezione Giurisdizionale per la Campania dott. Fiorenzo Santoro, con decreto del 7 febbraio 2014, nei confronti della:

✓ **SOCIETA SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.p.A.** in persona del legale rappresentante p.t. codice fiscale 048554612218 con sede in Napoli alla via del Maio di Porto n. 9, ivi elettivamente domiciliata alla via Riviera di Chiaia n. 207 presso lo studio degli avv.ti Antonio Nardone (p.e.c. antonionardone@avvocatinapolilegalmail.it) e Giuseppe Ceceri (p.e.c. giuseppececeri@avvocatismcv.it - n. fax 081. 2481361) dai quali è rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione;

VISTI l'art. 5 del D.L. n. 453/1993, conv. con L. n. 19/1994, e gli artt. 669 bis ss. e 671 ss. c.p.c., in relazione agli artt. 26 e 48 del R.D. n. 1038/1933.

VISTA l'istanza di sequestro conservativo, anteriore alla causa, con contestuale invito a dedurre, depositata in data 28 gennaio 2014 dalla Procura Regionale per la Campania, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione alla detta misura cautelare, in relazione all'ipotesi di danno provocato al Comune di Napoli,

quantificato in complessivi € 5.034163/13, per effetto delle inadempienze contrattuali addebitabili alla SOCIETA SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.p.A. (S.S.N.C.), nella qualità di concessionaria del bene pubblico Stadio "San Paolo".

L'organo inquirente, a seguito di un esposto pervenuto in data 11/12/2012 a firma di alcuni consiglieri, ha avviato le indagini di rito sui mancati pagamenti dei canoni concessori connessi all'utilizzo dell'impianto sportivo citato.

All'esito è stato notificato il rituale invito a dedurre, con contestuale istanza di sequestro conservativo, ritenendo sussistente un illecito amministrativo. Assume la Procura che la vicenda si sarebbe consumata nell'ambito del rapporto concessorio instaurato tra la società e l'ente comunale, avente a oggetto un bene del patrimonio indisponibile del Comune di Napoli. La giurisdizione si radicherebbe, secondo l'istante, dinanzi a questa Corte in forza di un orientamento costante anche della Corte di legittimità, vertendosi in materia di concessione – contratto.

Nell'anno 2004, a seguito del fallimento della SSNC (di proprietà dell'imprenditore Naldi), l'imprenditore Aurelio De Laurentiis ne avrebbe rilevato i segni distintivi e i titoli sportivi dalla curatela fallimentare, iscrivendo la società con la denominazione "Napoli SOCCER", al campionato 2004-2004 per la serie C1. Durante questa stagione calcistica, la società avrebbe utilizzato *sine titulo* lo Stadio "San Paolo"; soltanto con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 38 giugno 2005 sarebbe stato approvato l'atto concessorio poi sottoscritto dalle parti il 3 novembre successivo, con atto Rep. N. 75369,

avente il seguente schema sinallagmatico:

- a) il Comune si obbligava a concedere alla società, in uso permanente ed

esclusivo, il terreno di gioco, il locale "Dirigibile", le tribune "Vip" "D'Onore e Autorità", la palestra e i locali adibiti a *burettes*, a rappresentanza e a parcheggio riservato; limitatamente alle giornate degli eventi erano concessi anche: gli emicicli, le tribune, la pista d'atletica, gli spogliatoi, le sale stampa, le biglietterie, tutte le attrezzature e le vie d'accesso e ogni altro locale (tranne quelli occupati da uffici comunali e sale conferenze).

Nel corso dei medesimi eventi era offerta alla società la possibilità di esercitare esercizi commerciali, con installazione di punti vendita ad hoc e di svolgere attività di ristorazione e *burettes*; per quest'ultima attività era previsto il subentro dal 2007 nel rapporto di somministrazione di alimenti e bevande instaurato con terzi. Era, infine, concessa la gestione della pubblicità, esposta in occasione delle manifestazioni calcistiche, e il libero sfruttamento di riproduzioni fotografiche e televisive coinvolgenti l'impianto attribuendo, in particolare, alla società Filmauro S.r.l. la possibilità di realizzare altre forme di intrattenimento. Infine, anche la manutenzione straordinaria e (parzialmente) anche quella ordinaria, comprese le pulizie, i costi di forniture idriche, elettriche e di riscaldamento dell'impianto, ricadeva sull'Ente, che si impegnava anche ad assegnare quasi centro unità di personale per il disbrigo di varie mansioni nelle giornate calcistiche rimanevano a carico del Comune.

- b) la società si obbligava, a sua volta, alla manutenzione ordinaria dei soli beni concessi in uso esclusivo e a quella straordinaria del terreno di gioco e, soprattutto, al pagamento di un canone determinato in modo variabile alla stregua di diversi parametri di riferimento (tipologia di torneo; percentuale degli incassi di biglietteria o di quelli derivanti dagli abbonamenti) oltre a

un canone commisurato in misura percentuale sugli incassi pubblicitari. Le obbligazioni in esame avrebbero avuto decorrenza, tuttavia, dalla data di stipula della convenzione (con esclusione della stagione 2004-2005) ed era

accordata la piena discrezionalità della concessionaria nella determinazione dei prezzi dei biglietti e degli abbonamenti nonché la facoltà di compensare il debito da canoni con i costi dei gruppi eletrogeni e spese per rifacimento

del terreno di gioco entro un massimale di € 250.000 (purché si trattasse di spese sopportate entro un anno dalla stipula della concessione). Dopo ogni

evento sportivo, la stessa concessionaria avrebbe dovuto effettuare i passaggi di consegna degli impianti, al cui uso era autorizzata per la durata delle manifestazioni, e provvedere al ripristino di quelle parti danneggiate in occasione delle stesse (con possibilità per l'Ente concedente di effettuare direttamente le riparazioni in danno della società). Il pagamento del canone

doveva essere versato in rate bimestrali posticipate, previa presentazione al Comune della documentazione contabile (*borderaux* degli incassi e giustificativi dei costi detraibili) con previsione di risoluzione automatica del contratto e contestuale decadenza in caso di ritardo superiore a 6 mesi.

Analoga previsione di decadenza era comminata in caso altre gravi inadempienze, con esonero a favore dell'Ente concedente da qualsiasi risarcimento e riserva di revoca *ad nutum* in caso di pubblico interesse.

Contestualmente a tale concessione era stipulata, tra le parti, la cd. "Convenzione lavori", il cui schema era approvato con apposita delibera di Giunta Comunale n. 3986 del 3/11/2005. La sopravvenuta normativa del cd.

"Decreto Pisanu", infatti, imponeva l'adeguamento dello Stadio al rispetto dei nuovi parametri di sicurezza, della cui realizzazione erano resi destinatari gli

utilizzatori e gli organizzatori degli eventi sportivi.

In convenzione si stabiliva che il Comune avrebbe dovuto provvedere alle opere di cui agli artt. 6 bis e 7 del decreto mentre la società sportiva si sarebbe impegnata alla realizzazione di quelle di cui all'art. 8 bis (recinzione delle aree di sicurezza e installazione dei preselettori di incanalamento, nonché tornelli per i varchi d'ingresso) i cui costi erano parzialmente devoluti anche a carico del medesimo ente concedente, con preventiva rinuncia ai canoni di un quinquennio previsti per lo svolgimento di tornei diversi da quelli di campionato e riconoscimento di un contributo pari all'intero costo sostenuto dalla Napoli SOCCER per la fornitura dei tornelli. Quest'ultimo contributo poteva essere riscosso anche mediante compensazione dei canoni concessori, con saldo entro il 31 dicembre 2007 della parte eccedente.

Stando alla prospettazione della parte pubblica, gravi sarebbero le inadempienze addebitabili alla società concessionaria. Anzitutto, residuerebbe la somma pari a € 4.801.895,94 per canoni concessori mai corrisposti; l'importo sarebbe tuttavia, fortemente abbattuto in considerazione delle reciproche partite debitorie per costi sostenuti in danno (sostanziali anticipazioni) con l'effetto che il residuo creditore per il Comune sarebbe pari a € 2.813.795,13.

A questa cifra deve aggiungersi il mancato introito dei canoni pubblicitari che, alla stregua della CTP allegata alla relazione della Guardia di Finanza, solo per l'anno 2013 sarebbe pari a € 38.000.000/00. Applicando la media delle percentuali previste per i diversi tipi di sponsor (pari al 28%), quest'ultimo importo scenderebbe a € 10.640.000 il cui 4% darebbe un credito di

425.600/00 solo per il 2013. Risalendo a ritroso negli anni fino al 2007 e applicando prudenzialmente una riduzione del 10% annuo, sarebbe possibile

stabilire un importo creditorio complessivo pari a € 2.220.368 che, sommato al precedente, darebbe un danno quantificato in complessivi € 5.034.163/13. Al fine di conservare la garanzia patrimoniale di tale credito pubblico, è stato chiesto il sequestro conservativo in oggetto, non solo per la verosimile fondatezza della pretesa creditoria azionata (*fumus boni juris*) ma anche in considerazione del requisito del *periculum in mora* che la Procura individua nell'irreparabilità del pregiudizio insito nell'elevato importo del danno complessivamente contestato e nella conseguente sproporzione rispetto alla consistenza patrimoniale media dei singoli cespiti.

VISTO il decreto presidenziale del 28 gennaio 2014 con il quale, è stato autorizzato, in uno alla designazione del giudice e alla fissazione della data di udienza per il giorno 20 marzo 2014, il sequestro conservativo, alla stregua della documentazione esibita dal requirente, nei confronti della menzionata società convenuta, fino a concorrenza dell'importo dedotto, su qualsiasi ragione di credito dalla medesima società vantata, a qualsiasi titolo, verso la **BANCA UNICREDIT SPA**, codice fiscale 00348170101, con particolare riferimento al conto corrente aperto il 27/08/2004; a quello aperto il 20/12/2004 e a quello aperto il 29/07/2008, in ragione del 50% in caso di contitolarità e autorizzando la Procura a notificare il provvedimento in forme diverse da quelle stabilite dal codice di rito ex art. 151 c.p.c.

VISTO l'atto di costituzione in giudizio della società **SOCIETA SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.p.A.** in persona del legale rappresentante p.t. a mezzo dei procuratori avv.ti Antonio Nardone e Giuseppe Ceceri, depositato in data 20 marzo 2014, i quale hanno eccepito in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione di questo Giudice. Si osserva, in dettaglio, che la Procura non

avrebbe compiuto alcuna reale riconoscione del tipo di concessione, oggetto di esame, né avrebbe evidenziato le potestà pubblistiche traslate in capo alla società concessionaria. Il rinvio alla giurisprudenza richiamata, *in parte qua*, sarebbe inappropriato, ad avviso della convenuta, in quanto le pronunce si riferirebbero a concessioni (anche) di servizio pubblico mentre qui verrebbe in rilievo una mera concessione d'uso del bene pubblico, non globale e limitata peraltro a taluni spazi, con discrezionalità nella determinazione del canone.

I difensori richiamano, poi, l'eccezione di prescrizione quinquennale, trattandosi di canoni concessori risalenti al 2006-2012 e di canoni pubblicitari relativi al periodo 2007-2013; le somme risalenti al quinquennio antecedente la data di notifica dell'invito a dedurre (20 febbraio 2014) sarebbero, dunque, prescritte e da scomputare dal *quantum debeatur*.

Nel merito, si contesta, *in primis*, il presunto ricavo di 38 mln a titolo di ricavi da sponsorizzazione, come si evidenzierebbe dai bilanci della società, versati in atti. Peraltro il dato trarrebbe origine da uno studio di una nota società di consulenza e organizzazione contabile che lo avrebbe elaborato per mera differenza, senza tener in alcun conto di altre voci delle società calcistiche (*royalties* connesse alle cd. licenze e plusvalenze da cessioni di calciatori). La riduzione del montante dovrebbe già portare *ex se* alla diminuzione dell'importo imputato a danno. Ulteriori ridimensionamenti della cifra deriverebbero dal fatto che per metà della stagione calcistica 2006-2007 il Napoli ha militato in serie B e, dunque l'importo da pagare a *forfait* non avrebbe superato € 25.000 e che le somme dovute per canoni da pubblicità

nelle aree scoperte interne allo stadio sarebbero rientrate già in quello dovuto per canone d'uso, e, dunque, non potevano costituire oggetto di una

duplicazione (avendo la procura conteggiato questa voce sia in sede di minimo garantito sia come 4% che spetterebbe al Comune per i campionati di serie A).

Ancor più eclatante sarebbe l'errore nel quale sarebbe incorsa la Procura

quando in luogo della dedotta *media* delle percentuali pattuite (pari al 4,667%)

avrebbe indicato la *somma* delle stesse (con un risultato pari al 28%). Se fosse

stata adottata effettivamente la media, ne sarebbe conseguito un ben diverso

risultato; la soglia del minimo garantito non sarebbe mai stata superata, stando

alle risultanze dei bilanci, tranne che per la stagione 201/2011 e per quella

successiva, con un saldo complessivo pari a € 2.062,54. In ogni caso il calcolo

dei ricavi andrebbe eseguito per ciascuna categoria contrattuale e, in relazione

alla specifica tipologia di *sponsor*.

Per quanto concerne, poi, il calcolo dei canoni di concessione, anch'esso si

paleserebbe errato e privo di fondamento. Al punto 12.9 della convenzione,

infatti, si legge con chiarezza che il versamento di tali somme era condizionato

al ricevimento, da parte del concessionario, della cd. reversale di pagamento.

Orbene, alle reversali relative all'anno 2007 (nn. 118, 361, 538 e 539) non sono

seguiti i pagamenti dovuti (pari a € 74.653/75) soltanto perché *medio tempore* la

società avrebbe maturato un controcredito pari € 1.945.403,83 tale da

assorbire, fino a concorrenza, l'importo debitario.

Le fatture nn. 156 e 119, invece, non sarebbero state pagate, giacché imputabili

a presi danni arrecati all'impianto, la cui consistenza e il cui ammontare

sarebbero stati determinati unilateralmente dal Comune. Dal 2007 la società

non avrebbe ricevuto più reversali, nonostante i solleciti di cui alla nota della

SSCN dell'11/10/2006, del 6/12/2011, del 21/03/2013 e del 2/10/2013. In

ogni caso, anche a validare il calcolo riportato dalla Procura, il residuo debito

maturato fino al 2007 pari a € 74.653/75 si deve compensare con i crediti vantati dalla SSCN per la realizzazione degli impianti di controllo di accesso allo stadio.

Sempre nel merito, i difensori della società contestano gli altri elementi della responsabilità amministrativa, in particolare, il nesso causale e l'elemento psicologico della colpa grave. Gravi e reiterate sarebbero le inadempienze dello stesso Ente concedente e riassumibili come segue:

- ✓ il locale cd. Dirigibile sarebbe stato adibito a sala monitoraggio della Polizia di Stato e, dunque, sottratto all'uso esclusivo in violazione delle norme contrattuali ed anche di quelle di sicurezza di cui al Decreto "Pisanu";
- ✓ la consegna dei locali destinati alla *burrette* è avvenuta soltanto il 17/10/2008, con notevole ritardo rispetto ai tempi contrattualmente assunti e con reale consegna di soli 22 locali in luogo dei 32 pattuiti;
- ✓ alla richiesta di installazione di un punto vendita per *merchandising*, in occasione della prima giornata di campionato 2011-2012, il Comune riscontrava un assenso condizionato all'obbligo di rimozione del prefabbricato cui è seguita un'istanza di permesso di costruire in data 25/09/2013;
- ✓ il personale adibito dal Comune per n. 100 unità da impiegare durante le giornate calcistiche si è tradotto nello svolgimento di attività istituzionali di cura e gestione dello stadio;
- ✓ la SSCN ha sempre continuato a mettere a disposizione posti riservati (ben oltre i 420 promessi) benché la clausola negoziale prevedesse la limitazione temporale fino alla stagione 2005-2006;
- ✓ il decreto "Pisanu" non avrebbe imposto che la società utilizzatrice, oltre

all'iniziativa, assumesse anche l'onere economico dell'adeguamento che, comunque, contrattualmente, sarebbe stato posto a carico del Comune; le opere, comunque, sarebbero state ultimate nel marzo 2007 (e non nel 2008 come si assume nell'invito a dedurre);

- ✓ la SSCN non si sarebbe sottratta né al pagamento dei canoni pubblicitari né all'onere di informativa sul relativo ammontare, ma soltanto avrebbe ottemperato alle clausole di riservatezza imposte dai contratti di sponsorizzazione. Ne sarebbe conferma lo scambio di *mail* tra il settore amministrativo della società e il Dirigente comunale e il tentativo di un accordo di segretezza in corso di stipulazione con il Comune stesso;
- ✓ il Comune non avrebbe rilasciato la dovuta e richiesta autorizzazione all'installazione dei due maxischermi;
- ✓ ancora il Comune non avrebbe mai effettuato in contraddittorio i sopralluoghi dovuti, dopo ogni manifestazione sportiva, se non nel corso del 2012 quando, però, dopo il lunghissimo lasso temporale intercorso, non sarebbe stato più possibile distinguere tra danneggiamenti arrecati dai tifosi ovvero danni da normale usura o inadeguatezza della manutenzione.

Peraltro a causa delle defezioni strutturali dello stadio la società si vede costretta a sopportare maggiori costi (si pensi alle unità aggiuntive di *steward* ovvero all'altezza dei parapetti degli spalti dell'anello inferiore).

Infine, la società contesta il *quantum debeatur*, ritenendo che i costi sostenuti in luogo dell'Ente sia notevolmente superiori a quelli prospettati dalla Procura (in particolare i tornelli avrebbero avuto un costo di € 858.413,74 iva inclusa e non di € 169.231,03).

Le gravi inadempienze del Comune, sì come puntualmente dedotte e descritte,

eliderebbero il profilo psicologico, richiesto ai fini della responsabilità erariale, in quanto non potrebbero addebitarsi a grave colpa della società comportamenti strettamente dipendenti dalle condotte omissive dei responsabili dell'Ente pubblico, nei cui confronti la società chiede l'integrazione del contraddittorio.

Ai fini della tutela cautelare richiesta, non solo, dunque, mancherebbe il cd.

fumus boni juris, alla stregua di tutte le circostanze esposte, ma, soprattutto, difetterebbe il requisito del *periculum in mora*, non ricorrendo né essendo

provato il rischio di perdere la garanzia patrimoniale, neanche a fronte dell'assente proprietà di beni immobili aggredibili. Basti valutare che soltanto il cd. "parco" giocatori ha un valore di gran lunga superiore all'importo contestato a titolo di danno erariale e che i bilanci esibiti dimostrano un saldo attivo confortante, al fine della potenziale solvibilità.

VISTE sia la relata di notifica dell'istanza di sequestro e del decreto presidenziale autorizzativo, attestante la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della società convenuta, a mezzo della Guardia di Finanza – Nucleo di polizia tributaria di Napoli, risalente al 19/02/2014 sia la relata dell'Ufficiale Giudiziario attestante la regolare notifica dei medesimi atti

alla Banca UNICREDIT S.p.A. citata per rendere la dichiarazione di terzo prevista dall'art. 547 c.p.c., come richiamato dall'art. 678 c.p.c.

VISTA la dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c. comunicata dalla BANCA BANCA UNICREDIT SPA pervenuta in data 19/03/2014, attestante un saldo creditorio presso la Filiale Operativa ROMA 1 su un conto corrente

intestato a nome della società sequestrataria e apposizione del vincolo di indisponibilità fino a concorrenza dell'importo indicato e negativa per

precedenti sequestri o pignoramenti.

UDITI all'udienza del 20 marzo 2014, con l'assistenza della Segretaria dott.

Francesca Cerino, dopo breve relazione del Giudice Designato, il PM nella

persona del SPG dott. Marco Catalano che ha ribadito la sussistenza della

giurisdizione contabile nei confronti della società concessionaria, anche quale

agente contabile di fatto, ingerito nella gestione di entrate per conto dell'Ente

pubblico concedente. Nel merito ha chiarito che, effettivamente, la percentuale

media di riferimento per i canoni pubblicitari è pari al 4,6% e non al 28% come

indicato nell'invito a dedurre ma, applicando tale percentuale, il valore stimato

per gli introiti sarebbe comunque superiore al minimo garantito come peraltro,

evidenziato dal parere reso dall'Avvocatura in riferimento alla delibera n.

716/2005 di approvazione della proposta di concessione. Sul punto si chiede,

sin d'ora, di disporre idonea consulenza tecnica d'ufficio. Ha poi osservato il

PM che il contributo per l'installazione dei tornelli non avrebbe dovuto

riconoscersi, in quanto sarebbe stata necessaria una gara d'appalto; la reversale

invocata dalla controparte a giustificazione del mancato adempimento sarebbe

successiva all'invio della documentazione bimestrale; la clausola di riservatezza

sui contratti di sponsorizzazione sarebbe nulla; mancherebbe la prova

dell'avvenuta consegna dell'anello; la manutenzione straordinaria era delegata

alla società concessionaria con scomputo sul dare-avere complessivo. Il

procuratore costituito di parte resistente, avv. Cernesì, dopo aver lungamente

ripercorsò le deduzioni e le eccezioni di cui alla memoria difensiva, ha insistito

sulla carenza di giurisdizione anche alla luce di pronunciamenti dei TAR (di cui

ha esibito copia) e delle osservazioni di parte attorea; ha, poi, ribadito

l'infondatezza nell'*an* e nel *quantum* della pretesa erariale, concludendo per il

rigetto dell'istanza cautelare e la revoca del decreto di sequestro. Il PM in replica ha esibito copia dell'accordo transattivo, contenente riconoscimento del debito da parte del legale rappresentante della società; il difensore, in replica, ha insistito per il rigetto alla luce del grave inadempimento dello stesso Ente concedente, stante anche la provata inagibilità della struttura sportiva concessa e il regolare invio della documentazione bimestrale.

RITENUTO in via pregiudiziale necessario scrutinare la questione relativa alla carenza di giurisdizione. Sul punto, osserva questo Giudice che la fattispecie in esame non può essere ricostruita in chiave di mera concessione in uso di un bene pubblico, sì come parte resistente sostiene. La prevalente giurisprudenza amministrativa, infatti, inquadra il rapporto tra Ente proprietario e utilizzatore dell'impianto sportivo nella categoria delle concessioni di servizi pubblici (così Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza

08/09/2008 n. 4265 e Consiglio di Stato, Sezione V - sentenza n. 08/03/2013 n.2385; TAR Calabria, Sez. Catanzaro, 1/7/2010, n. 1419). Tale classificazione deriva da diversi indici sintomatici:

a) *l'appartenenza del bene al patrimonio indisponibile*

Dalla lettura della Convenzione Rep. n. 75369 del 3/11/2005, infatti, che lo stadio "San Paolo" di proprietà del Comune di Napoli è ricompreso, e su ciò non vi è contestazione, nella previsione dell'ultimo capoverso dell'art. 826 cod. civ., ossia in quella relativa ai beni destinati ad un pubblico servizio e perciò assoggettati al regime dei beni patrimoniali indisponibili, i quali, giusto il disposto dell'art. 828, non possono essere sottratti alla loro destinazione

(decidendo una questione di giurisdizione, la quinta Sezione del Consiglio di Stato si è espressa negli stessi termini proprio con riguardo ad una fattispecie di

concessione di impianti sportivi comunali: sentenza 6 febbraio 2013 n. 698).

Peraltro a pagina 2 del testo, si legge che l'immobile è inserito nell'elenco dei beni che compongono il patrimonio indisponibile ed è storicamente, sin dalla sua realizzazione, il luogo destinato allo svolgimento delle partite di calcio giocate od ospitate dalla principale squadra di calcio cittadina, la AS Calcio Napoli poi trasformata in SSC Calcio Napoli S.p.A.". Lo stesso Consiglio di Stato - Sezione V, nel risolvere la controversia tra il Comune di Napoli e la SSCN (prima del suo fallimento) con la sentenza n. 166/2003, ha ricordato che "l'art. 6 della legge 131/1983 include tout court gli impianti sportivi tra i servizi di cui trattasi per i quali stabilisce l'obbligo di coprire una percentuale dei costi con tariffe o contribuzioni. Non è dubbio, oggettivamente, che gli stadi rientrino nella categoria degli impianti sportivi. Anche avendo riguardo al D.M. 31 dicembre 1983, emanato in base al terzo comma dell'articolo richiamato, che prevede la individuazione da parte del Ministro dell'Interno, col concerto dei Ministri del tesoro e delle Finanze, dei servizi in questione da effettuarsi "esattamente" si giunge alle stesse conclusioni".

Stante tale inquadramento, sul bene insiste dunque un vincolo funzionale, coerente con la sua vocazione naturale a essere impiegato in favore della collettività, per attività di interesse generale e non vi è dubbio che la conduzione di impianti sportivi sottenda sempre a tale tipologia di attività;

- b) natura pubblica delle Federazioni sportive e finalità pubblica degli eventi sportivi

L'ordinamento sportivo è connotato da un'organizzazione di stampo pubblicistico, con al vertice il CONI, ente pubblico, e quindi le federazioni sportive, qualificate dalla legge istitutiva di detto ente come organi dello stesso, soggetti incaricate di funzioni di interesse generale, consistenti nella promozione e organizzazione dello sport (artt. 2, 3 e 5 legge n. 426/1942,

istitutiva del CONI). La fruizione di campi sportivi integra essa stessa un'attività rivolta a finalità di pubblico interesse. Questa finalizzazione della concessione è ben evidenziata nella delibera della Giunta comunale n. 716 del 4 marzo 2005, laddove testualmente si legge che "*attraverso la concessione a terzi degli impianti sportivi è possibile raggiungere l'obiettivo, senza un aggravio dei costi di gestione per l'Amministrazione, di elevare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi, contenendo la spesa pubblica, e di assolvere, altresì, alla finalità sociale cui le strutture sportive sono deputate*". Sempre nella medesima delibera si evidenzia che "*le linee di indirizzo di quest'Amministrazione nel programma pluriennale, relativamente alle attività culturali, sportive e sociali sono orientate a fornire servizi alla collettività e nel contempo a favorire la capacità produttiva degli operatori del settore*".

Gli stessi Giudici di palazzo Spada, nella riportata decisione del 2003, confermano "*che lo stadio costituisce una struttura destinata a manifestazioni, significative a fini sociali, e che le Società sportive, che possono di certo utilizzarlo ed eventualmente gestirlo, sono abilitate in tal senso solo in vista della possibilità che la popolazione, residente e non, possa fruire di spettacoli la cui valenza sociale per lo svago e per l'impiego del tempo libero non richiede alcuna dimostrazione costituendo un dato di fatto ormai acquisito*".

Quale che sia la forma prescelta dall'ente locale per la gestione dei suoi impianti sportivi, ferma rimane la sua natura di attività di servizio pubblico, anche quando le società di calcio utilizzino (senza averne la gestione) stadi di proprietà comunale per lo svolgimento delle partite dei campionati cui siano iscritte.

c) Il corrispettivo del servizio

Per esplicita volontà legislativa (art. 6 del D.l. n. 55/1983) si configura un servizio pubblico a domanda individuale (al pari degli asili nido, i bagni

pubblici, i mercati, il servizio trasporti funebri, le colonie e i soggiorni, i teatri e i parcheggi comunali), che dovrebbe essere soggetto come tale al pagamento da parte dell'utente di una tariffa stabilita dallo stesso ente locale. Su questo fronte, tuttavia, si deve registrare l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di concessione di servizi. Poiché la concessione determina un rapporto trilaterale composto da concedente – concessionario – utente, la tariffa può essere liberamente determinata dal soggetto che gestisce l'impianto o la struttura nella misura in cui questa libertà trovi la sua giustificazione economica nell'impegno del gestore stesso di assicurare taluni tipi di uso gratuito dell'impianto al Comune o a particolari categorie soggettive indicate dallo stesso ente locale. L'art. 30 del codice dei contratti pubblici, al secondo comma, stabilisce che «*nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio*». Recentemente la giurisprudenza comunitaria è tornata ad affermare che la differenza tra un appalto di servizi e una concessione di servizi risiede nel corrispettivo della fornitura, nel senso che la seconda è configurabile allorché il concessionario si assuma il rischio legato alla gestione del servizio (Corte Giustizia CE, Sez. III, 15 ottobre 2009, n. 196, caso Acoset).

Il diritto europeo e, sulla sua scia, il legislatore (art. 30 del d. lgs. n. 163 del 2006) e la giurisprudenza nazionali hanno, in definitiva, identificato il tratto caratterizzante della concessione nella circostanza che la remunerazione del concessionario debba provenire anzitutto dalla gestione (la cui alea economica ricade sulla stesso). In particolare l'art. 30 del codice dei contratti pubblici, al secondo comma, ha stabilito che «*nella concessione di servizi la controprestazione a*

favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Anche nel caso di specie, alcun onere economico è sostenuto dall'Ente concedente il quale, anzi, è beneficiario dei canoni indicati in convenzione.

In ogni caso, la stessa previsione normativa dispone che il concorso finanziario pubblico o altre forme di riequilibrio sono possibili solo quando i proventi della gestione siano di per sé insufficienti a coprire i costi e a garantire un certa quota di profitto, a causa della scelta del concedente di imporre l'applicazione di tariffe amministrate o per le particolari modalità di erogazione del servizio (quali a esempio: prestazioni di carattere sociale imposte dall'amministrazione concedente; necessità di adeguamenti strutturali dell'impianto in forza di sopravvenute disposizioni normative). Nel caso di specie ricorre proprio quest'ultima condizione dal momento che, con la cd.

Convenzione-lavori stipulata il 3/11/2005 (in pari data della concessione-contratto principale), il Comune concedente ha regolato, con l'assenso della società concessionaria, la realizzazione delle opere necessarie all'adeguamento dello stadio San Paolo alle sopravvenute prescrizioni normative, di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 6/06/2005. L'accordo prevede a carico dell'Ente la realizzazione delle opere di cui agli artt. 6 bis e 7 del menzionato Decreto, e, a carico della società sportiva, quelle riconducibili all'art. 8 bis. Poiché per queste ultime, l'onere economico è ricaduto sul Comune mediante contributo pari all'intero costo effettivo delle stesse, la società è divenuta anche destinataria di un *finanziamento pubblico*, erogato per evidenti finalità pubbliche.

Sotto quest'ulteriore aspetto non può che confermarsi la giurisdizione di questa Corte (Corte di cassazione S.U. ordinanza n. 4155/2006).

Venendo, infatti, ai profili che più strettamente investono l'attribuzione giurisdizionale di questo Organo giudicante, non si può disconoscere che già gli illeciti contrattuali delineati dalla Procura (al di là della specifica fondatezza nel merito) riguardano un soggetto privato che, in forza dei titoli negoziali riportati, si vede coinvolto in attività di stampo pubblicistico. Non solo in virtù della concessione di un servizio pubblico, la società utilizza il campo e la struttura sportiva non per il mero allenamento ma per organizzare l'evento di interesse pubblico (quale il campionato) del quale la squadra è protagonista imprescindibile, ma, in forza della successiva convenzione, essa si vede costretta alla partecipazione a un ulteriore programma di stampo pubblicistico: la realizzazione delle opere strutturali per la sicurezza dell'impianto.

Si può ravvisare, in definitiva, una concessione di tipo misto (lavori, servizi, beni) che ha determinato in capo alla società concessionaria la traslazione di una serie di attività di stampo pubblicistico, caratterizzate dalla cura di interessi collettivi (manifestazioni sportive) e dal perseguimento di obiettivi pubblici (scopo ricreativo e benessere collettivo). Si attaglia a questa vicenda la nota definizione di "esercizio privato di pubbliche funzioni e servizi" (c.d. esternalizzazioni).

Le plurime inadempienze denunciate non possono essere riguardate in questa sede soltanto come inesatta attuazione del programma negoziale ma, piuttosto, come fonte della responsabilità amministrativa dedotta, alla cui determinazione ben può aver contribuito (alla luce del *petitum* sostanziale) la condotta commissiva od omissiva del privato.

A queste argomentazioni, questo Giudice ritiene opportuno aggiungere ulteriori dati. La giurisdizione contabile è, infatti, perimetrata dall'art. 103 Cost.

alle cd. "materie della contabilità pubblica". Orbene non v'è dubbio che l'interpretazione prevalente della disposizione (avallata anche dalla Corte costituzionale, *ex multis* cfr. sentenza n. 24 del 1993) deponga nel senso della natura programmatica della norma e che per i giudizi di responsabilità amministrativa sia necessaria la cd. "*interpositio legislatori*" atta a definire i contenuti sostanziali e processuali dell'illecito amministrativo-contabile.

Sono ormai maturi i tempi di una svolta esegetica. Questo Giudice ritiene, infatti, che la norma costituzionale possa essere interpretata in chiave precettiva, almeno sotto il profilo del riparto di giurisdizione individuato *ratione materiae*. Come posto in rilievo da questa Corte in sede consultiva (di recente Corte dei conti, Sezione per il controllo – Veneto, Deliberazione 716/2012/PAR) ai fini dell'ammissibilità oggettiva dell'istanza di parere, occorre tener conto del concetto unitario di contabilità pubblica delineato dalla delibera n. 54/2010 della Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, riferito al "*sistema di principi e norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici*" ed inteso "*in continua evoluzione in relazione alle materie che incidono direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio*". Si tratta di una nozione dinamica di "contabilità pubblica" che, di certo, non può dirsi limitata alla mera applicazione delle regole contabili ma deve estendersi alla sana e regolare gestione da parte di tutti i centri di spesa che utilizzino risorse pubbliche per fini pubblici. Di tale portata ampliativa deve potersi avvalere il Giudice contabile anche in sede giurisdizionale, anche per evitare il paradosso che uno stesso corpo magistratuale (Corte dei conti) utilizzi, in accezioni diverse, lo stesso concetto.

Non v'è dubbio, dunque, che – come posto in risalto dalla richiamata

19

pronuncia consultiva – la “*gestione patrimoniale dell'ente locale, intesa come l'insieme di tutte le attività e le operazioni contabili concernenti la conservazione, l'utilizzazione e la trasformazione dei singoli beni compresi nel patrimonio dell'ente in questione, gestione patrimoniale che, insieme alla gestione finanziaria, costituisce una delle ripartizioni della contabilità pubblica*”.

CONSIDERATO che si rende necessaria la valutazione della questione preliminare di merito *sub specie* di eccezione di prescrizione. L'eccezione non merita accoglimento. Nelle ipotesi in cui la pubblica amministrazione vanti un credito nei confronti dei singoli cittadini, infatti, il *dies a quo* del credito erariale decorre dal momento in cui è divenuto certo o altamente improbabile l'inesigibilità dello stesso; a quel punto la perdita diventa “emergente” nel pubblico erario e tale da giustificare l'azione del PM contabile.

Nel caso in esame, risulta che l'atto di invito a dedurre (contenente un valido atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c.) è stato notificato alla SSCN in data 19 marzo 2013 e che i crediti più risalenti riguardano i canoni concessori del 2006, per i quali risulta documentato un residuo pari a € 47.454,46. Poiché il credito potrebbe essersi prescritto nel termine quinquennale proprio dei canoni, in applicazione dell'art. 2948 c.c. (Cass. Civ. Sez. I, 23/5/1989 n. 2457;

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sentenza 22-10-2013, n. 9072), la perdita definitiva del diritto potrebbe essersi verificato soltanto nel 2011; il termine di prescrizione del credito erariale è, dunque, pienamente salvaguardato. Rileva, peraltro, questo Giudice che per l'ultimo bimestre relativo al 2006, l'Amministrazione comunale ha validamente interrotto il termine con l'atto di costituzione in mora di cui alla nota prot. n. PG/2011/720904 del 7/11/2001.

Della nota non è stata rinvenuta traccia documentale diretta; pur tuttavia ad

essa fa riferimento la successiva diffida ad adempiere (nota prot. n. 276596 del 30 marzo 2012, in atti) e l'interrogatorio reso dal dott. Arzillo Giuseppe dinanzi alla Guardia di Finanza in data 27/09/2013. Questo Giudice ritiene, poi, che della relativa ricezione da parte della società sportiva si possa trarre prova indiretta dal riscontro operato dalla stessa SSCN in data 6/12/2011 di cui all'allegazione di parte convenuta. Dalla data di ricezione dell'atto in esame è iniziata la decorrenza di un nuova termine quinquennale di prescrizione cui deve sommarsi l'ulteriore termine ex art. 1 comma 2 della legge n. 20/1994, per i canoni più risalenti.

RILEVATO che si impone, a questo punto, la valutazione dei requisiti propri dell'azione cautelare. Circa la sussistenza del *fumus boni juris* questo Giudice non può esimersi dall'osservare che l'intera procedura di affidamento della concessione in esame appare lambita da profili di illegittimità. Previa riqualificazione in termini di concessione di servizi, la convenzione in esame configura un **contratto attivo** che, a parte la possibile sottoposizione al principio generale di cui all'art. 3 della Legge di contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 18 Novembre 1923, n. 2440) e all'art. 37 del relativo Regolamento (Regio Decreto 23 Maggio 1924, n. 827), rimane assoggettato ai principi concorrenziali di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000, agli artt. 3 e 17 della Direttiva n. 18/2004 e all'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006. Quest'ultima disposizione, infatti, nel sottrarre le concessione di servizi dall'ambito di applicazione del cd. Codice dei contratti pubblici, stabilisce al comma 3 che

"La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo

riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi". Un *minimum* di procedura competitiva deve applicarsi, per giurisprudenza ormai prevalente, anche nel caso di concessione di beni pubblici (Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 31/05/2011 n. 3250, secondo cui "la mancanza di una procedura competitiva circa l'assegnazione di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico, introduce una barriera all'ingresso al mercato, determinando una lesione alla parità di trattamento, al principio di non discriminazione ed alla trasparenza tra gli operatori economici, in violazione dei principi comunitari di concorrenza e di libertà di stabilimento"). In tale senso, proprio con riferimento alle concessioni di impianti sportivi, si sono espressi Tar Puglia, sez. III Lecce, 3/6/2010 n. 1341; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 20/12/2005, n. 5633; Consiglio di Stato, Sezione V, decisione n. 5097 del 2009, e, seppure a contrario, anche Consiglio di Stato, Sez. V, decisione n. 5379 del 2011.

Sembra alquanto singolare o comunque scarsamente motivata la decisione del Comune di addivenire all'affidamento *de quo* senza alcun previo confronto concorrenziale, neppure per la parte di accordo relativa alla concessione di spazi pubblicitari (così anche il parere dell'VIII Direzione centrale del Comune di Napoli del 6/04/2005 in atti) e neppure in sede di rinnovo (di cui alla nota prot. n. 342 del 14/04/2010), avvenuto senza alcuna preventiva valutazione di corrispondenza al pubblico interesse, considerati anche i già maturati e presunti inadempimenti. Peraltra la stessa determinazione dei canoni appare incongrua sia sul versante della determinazione dei corrispettivi per i canoni di pubblicità (per i quali giustamente il Dirigente dell'VIII Direzione generale, che, nella

richiamata nota, avverte "il Comune non acquisisce entrate al buio, vuoto per pieno, ma solo con riferimento ai metri quadrati di esposizione pubblicitaria, di volta in volta autorizzati/richiesti") sia sul versante dei canoni di utilizzo delle aree, reiterando, peraltro, un errore sul quale lo stesso Comune era già stato allertato dalla magistratura amministrativa (Consiglio di Stato, decisione n. 166/2003 ebbe ad annullare gli atti amministrativi - per difetto di motivazione - rilevando che "Negli atti impugnati non esiste alcuna analisi approfondita, o comunque congrua, delle ragioni che hanno indotto il Comune di Napoli ad individuare un determinato livello tariffario, né è comprensibile la giustificazione del ricorso, anziché alla valutazione specifica dei costi derivanti dallo svolgimento del servizio di cui trattasi con l'applicazione della percentuale di copertura nei limiti previsti dal legislatore, ad un elemento variabile nella misura ed incerto nella sua maturazione (l'incasso lordo) per quantificare gli oneri da recuperare con la tariffa. Si è così determinata una scissione tra gli elementi e presupposti di fatto cui è ancorata la quota di costi da porre a carico dell'utenza e la misura della tariffa che risulta riferita ad elementi estranei alle norme che configurano il potere impositivo degli Enti Locali qui in esame e che attengono, invece, all'attività imprenditoriale dell'esercente l'impianto ed ai suoi ricavi"). Lo stesso profilo di illegittimità può attagliarsi al caso di specie, in quanto ancora una volta la convenzione del 2005 ha previsto un canone variamente parametrato proprio all'incasso (netto) derivante dalla vendita dei biglietti e/o degli abbonamenti, come si legge al punto 12 dell'accordo.

Ingiustificato appare anche l'accollo degli oneri economici derivanti dalla Convenzione-Lavori che, come sopra specificato, prevedeva a carico della società sportiva quelli riconducibili all'art. 8 bis, con obbligo per il Comune di erogare un contributo pari all'intero costo effettivo delle stesse; l'autonomia

tariffaria (sancita dalla prima Convenzione) avrebbe, infatti, ben potuto già essere valutata come elemento determinante dell'equilibrio sinallagmatico di questo accordo, contestuale e interdipendente rispetto a quello concessorio (come sopra precisato).

Ciò posto, l'istanza cautelare è infondata e deve essere rigettata. La prospettazione attorea verte, infatti, sul danno derivato dall'inadempimento contrattuale; pur non sussistendo dubbi sul fatto che le mancate entrate costituiscano un danno pubblico, allo stato, tale perdita patrimoniale – imputata peraltro alla sola società debitrice, con esclusione degli organi amministrativi competenti – appare priva del carattere dell'ATTUALITÀ. Invero, anche in via di mera verosimiglianza, l'azione erariale in esame ha a oggetto un credito ancora perfettamente esigibile dall'Amministrazione comunale, non essendosi ancora prescritto. A parte la nota del 7/11/2011, prima richiamata - avente a oggetto i canoni concessori relativi all'anno 2006 (ultimo bimestre), e quella successiva del 2012 relativa anche ai canoni per l'anno 2007 (compresa anche la quota di oneri da pubblicità pari all'importo forfettizzato di 45.000.000) - e i pregressi atti interruttivi (a esempio, l'atto di diffida prot. n. 596 del 13/05/2008, in atti), i debiti che la società avrebbe nei confronti dell'Ente locale sarebbero stati oggetto di un accordo transattivo – esibito in udienza dalla pubblica accusa – intercorso tra il Sindaco e il legale rappresentante/Presidente della società che ha provveduto anche ad apporvi la firma in calce in data 19/12/2012. Constatata l'inefficacia dell'atto sotto il profilo negoziale, in quanto non ratificato dai competenti organi del plesso amministrativo, esso può ben utilizzarsi quale atto di ricognizione del debito da parte del Presidente della società e della società stessa, della quale questi con la

sottoscrizione ha speso il nome. L'ammontare di tale debito è pari a € 3.668.460,00 per canoni pubblicitari ed € 142.221,75 per danni, crediti maturati dalla data di stipulazione della prima convenzione e fino alla stagione calcistica 2011/2012, cioè riferibili esattamente al periodo preso in considerazione dalla Procura. Non può disconoscersi che, sulla scorta dell'art. 2944 cod. civ., la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere; anche se tale riconoscimento deve consistere in una cognizione chiara e specifica del diritto altrui, che sia univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso (Cass., 30.3.2009, n. 7760; Cass., 4.6.2007, n. 12953; Cass., 22.9.2006, n. 20692). Queste caratteristiche sono ben individuabili nell'atto transattivo in esame che presuppone la piena e chiara consapevolezza delle partite di dare e avere, al fine di attuare quelle reciproche concessioni e rinunce che ne caratterizzano la causa. Il credito per il quale si agisce, in questa sede, è dunque ancora potenziale oggetto di attività di recupero da parte del Comune creditore, con gli ordinari strumenti di stampo privatistico o pubblicistico, e soltanto all'eventuale spirare del termine ultimo della prescrizione ovvero quando si dovesse manifestare l'effettiva e concreta impossibilità del recupero medesimo, l'azione può considerarsi procedibile nei confronti dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che si siano resi responsabili della *deminutio patrimoni*.

Questa conclusione è perfettamente coerente con l'orientamento maggioritario seguito da questa Corte, in materia di danno derivante dalla mancata riscossione di crediti (ben diversamente da quanto è stato sancito in materia di erogazione di somme e pagamenti che determinano già *ex se* un danno a

prescindere dalla reali possibilità di recupero da parte dell'Amministrazione dell'indebito, come sancito anche dalla III Sezione d'Appello nella sentenza n. 565/2010 ma anche dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 516/QM/1986).

Come di recente ribadito da giudici di questa Corte (I Appello sentenza n. 796/2013; ma anche *ex multis* Sezione III appello n. 369/2012; Sezione Umbria sentenza n. 34/2014 e n. 130/2012; Sezione Emilia-Romagna sentenza n. 116/2011) “*nelle ipotesi di danno derivanti da mancati accertamenti/riscossioni di crediti, ai fini della sussistenza del danno patrimoniale non rileva il denaro oggetto del credito non incassato, che ne costituisce in senso stretto la quantificazione, bensì il credito in quanto tale. Pertanto, nell'ipotesi di responsabilità da mancata riscossione di entrate è la perdita del diritto di credito a rendere attuale il danno erariale, a prescindere dall'attuazione in concreto della prestazione di denaro*”. Questo Giudice condivide pienamente questa ricostruzione argomentativa anche perché, a

voler diversamente opinare, l'azione erariale finirebbe col configurare, rispetto a crediti non ancora prescritti, in una vera e propria **azione surrogatoria**. Questo strumento di tutela della garanzia patrimoniale del credito, che ben potrebbe essere ricompreso tra quelli esperibili dinanzi alla Corte contabile (soprattutto dopo l'interpretazione autentica dell'art. 26 del RD n. 1038/1933 operata dall'art. 1 comma 174 della L. n. 266/2005), non è affatto quella che, in questa sede, la Procura ha inteso promuovere. Ne consegue che, al di fuori degli angusti confini delineati dall'art. 2900 c.c., presupposto indefettibile per l'azione risarcitorio ordinaria è, appunto, l'attualità del danno.

RILEVATO, in ordine al *periculum in mora* che al giudice della cautela è affidato il compito di valutare elementi presuntivi ma di carattere oggettivo,

quali la sproporzione tra il valore del credito vantato e quello dei beni aggrediti nonché la presumibile impossibilità di ristoro pieno e integrale, mentre non è affatto richiesta la realizzazione di concreti atti di disposizione del patrimonio (posto che la tutela cautelare è proprio funzionale alla relativa inefficacia).

Nella fattispecie, la valutazione del *periculum* potrebbe comunque ritenersi assorbita dal rigetto dell'istanza per mancanza del *fumus boni juris*.

Tuttavia, può rimarcarsi, a fini tuzioristici, che il pur consistente importo del danno verosimilmente arrecato all'ente danneggiato, non appare comunque idoneo a porre in pericolo la garanzia patrimoniale generica della società debitrice, tanto più che, al momento, per essa sono stati forniti sufficienti elementi di prova circa la titolarità di cespiti patrimoniali di adeguata capienza (parco giocatori).

RITENUTO che, alla luce delle precedenti considerazioni, non sussistono i presupposti del *periculum in mora* e del *fumus boni iuris*, allo stato degli atti, e, dunque, che questo GD ritiene di dover revocare la misura cautelare di cui al su riportato decreto presidenziale. In punto di spese processuali, da liquidare in questa sede ex art. 669 *septies* c.p.c., deve ricordarsi che l'art.10 bis, comma 10, del D.L. n.203/2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n.248 del 2005 ha previsto che “*le disposizioni dell'articolo 3, comma 2 bis del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543.....si interpretano nel senso che il giudice contabile in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art.91 del codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto*”. E', di conseguenza, da escludere che il

giudice della cautela sia vincolato a tale liquidazione; attesa la complessità della vicenda si ritengono, invece, sussistenti giusti motivi per compensare le spese

di giudizio, per la fase cautelare.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'istanza come in
atti proposta

REVOCA

il sequestro conservativo disposto dal Presidente della Sezione Giurisdizionale
per la Campania dott. Fiorenzo Santoro, con decreto del 7 febbraio 2014, nei
confronti della **SOCIETA SPORTIVA CALCIO NAPOLI S.p.A.** come in
epigrafe generalizzata. Compensa integralmente le spese di giudizio.

DISPONE

la liberazione dal vincolo del sequestro conservativo delle somme di cui risulta
debitrice la **BANCA UNICREDIT SPA** Filiale Operativa ROMA di cui al
conto corrente intestato alla Società Sportiva Calcio Napoli S.P.A.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 marzo 2014.

IL GIUDICE DESIGNATO

(Dott. Maria Cristina Razzano)

Depositata in Segreteria il 28 MAR. 2014

Il Direttore della Segreteria (Dott. Carmine De Michele)